

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 10 del 31 Maggio 2010.

Il giorno 31 Maggio 2010, alle ore 16:30, giusta convocazione del 25/05/2010, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti Presidente del Collegio, Dott. Francesco Menna ed i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

E' presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Consiglio approva il verbale n° 7 relativo alla seduta del 31/03/2010 ed il verbale n° 8 relativo alla seduta del 21/04/2010.

Comunicazioni del Presidente: in apertura il Presidente informa che lo scorso 27 maggio sulla corsia preferenziale di via C. Battisti, un anziano ciclista è stato interessato da una caduta che gli ha procurato gravi danni, con conseguente ricovero in ospedale, dove poi è deceduto il giorno seguente. Il Presidente prosegue nell'informativa ponendo in rilievo che nello stesso istante transitava nelle immediate vicinanze un bus aziendale mentre era in servizio sulla linea n. 1/2, rimasto estraneo all'episodio. In seguito esprime il timore che, nonostante le iniziative assunte dall'Azienda atte a provare l'estraneità del veicolo aziendale rispetto all'evento mortale, gli eredi del deceduto provino a dimostrare il coinvolgimento nell'episodio del mezzo aziendale, al fine di conseguire un risarcimento da parte della compagnia che assicura il rischio RC. Pone in rilievo che una simile eventualità appesantirebbe in modo considerevole il rapporto S/P della polizza RC, con conseguente penalizzazione delle possibilità di collocare a condizioni vantaggiose il medesimo rischio per l'annualità 2011/2012 e, pertanto, giudica indispensabile assumere ogni iniziativa finalizzata ad assicurare un'idonea e tempestiva difesa legale sia degli interessi dell'azienda sia di quelli del conducente alla guida del bus. Per tali ragioni il Presidente indica nell'Avv. Carlo Petrone, del Foro di Taranto, il professionista cui

affidare tale delicato incarico, tenuto conto della considerevole esperienza che lo stesso ha maturato nella lunga attività professionale svolta. Il Consiglio di Amministrazione si esprime positivamente.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SU 20 AUTOBUS - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- Con deliberazione del C.d.A. n. 8 del 19/03/2010 veniva autorizzato l'espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. 163/2006 e del "Regolamento per gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", per la fornitura ed installazione di un impianto di videosorveglianza su 20 autobus.
- A seguito delle pubblicazioni del bando di gara perveniva n. 1 plico contenente offerta, giusta nota prot. 5286/DG del 19/03/2010 (**allegato 1**);
- Con nota prot. 9460/DG del 18/05/2010 (**allegato 2**) veniva nominata la Commissione di gara per la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- Come risulta dal verbale di gara n. 158 del 18/05/2010 (**allegato 3**), la Commissione di gara, dopo aver valutato la documentazione richiesta a corredo dell'unica offerta, ha deciso l'ammissione alla prosecuzione della gara della stessa pervenendo all'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta AMELI risultata migliore offerente al prezzo complessivo di € 39.800,00 + IVA, la ribasso rispetto al prezzo a base d'asta di € 44.000,00 + IVA.

Tanto premesso si propone:

- a. l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura ed installazione di un impianto di videosorveglianza su 20 autobus alla ditta AMELI risultata migliore offerente al prezzo complessivo di € 39.800,00 + IVA, al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta di € 44.000,00 + IVA;
- b. di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

firmato: Il Responsabile Area Contratti ed Appalti - Dott. Bruno Ancarola

firmato: Il Direttore generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati;
- ritenuto di approvarla;

- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di formulare l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura ed installazione di un impianto di videosorveglianza su 20 autobus alla ditta AMELI risultata migliore offerente al prezzo complessivo di € 39.800,00 + IVA, al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta di € 44.000,00 + IVA.
- 2) Di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 38 del registro.

Punto 2: NOTE DELLA DIREZIONE COMUNALE URBANISTICA ED EDILITA' (PROT. 79287 DEL 17/05/2010 e PROT. 83480 DEL 24/05/2010) INERENTI GLI INTERVENTI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO DI "CIMINO" E "CROCE". PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

Il Direttore generale riferisce e propone quanto segue:

- A) a seguito dell'intervenuta deliberazione della G.R. n. 2690 del 28.12.2009 (All. 1), che ha stanziato le risorse economiche per la realizzazione dei parcheggi di scambio Cimino e Croce nell'ambito dei progetti di Area Vasta, la Direzione Urbanistica del Comune Taranto, con propria nota del 18.1.2010, ha chiesto ad AMAT e CTP di provvedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo delle opere occorrenti, incarico successivamente affidato allo Studio START a seguito di procedura negoziata indetta seguendo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii);
- B) il progetto definitivo è stato consegnato all'Ufficio di Area Vasta il giorno 8.2.2010, che lo ha depositato lo stesso giorno alla Regione Puglia - Ufficio Responsabile Asse V - Linea 2;
- C) La medesima Direzione urbanistica con nota n. 79287 del 17.5.2010 (prot. AMAT 9297 dello stesso giorno) ha fatto sapere che:
 - ❖ il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto in data 8.3.2010 ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di pre-informazione relativo all'appalto dell'opera in questione, con indicate le modalità di attivazione di una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;
 - ❖ l'attivazione delle procedure richieste (Conferenza di Servizi, acquisizione pareri, approvazione progetto definitivo in Consiglio Comunale, procedimenti di espropriazione, preparazione atti di gara, ecc ...) ha comportato un

allungamento dei tempi, incompatibile con quelli imposti dalla Regione Puglia;

- ❖ nel corso dell'ultima Conferenza di servizi, tenutasi in data 11.5.2010, presenti anche i rappresentanti dell'AMAT e CTP, al fine di comprimere quanto più possibile i tempi, è stata condivisa l'opportunità di modificare l'iter comunale in corso, con la scelta dell'affidamento della sola esecuzione dei lavori sulla base della progettazione esecutiva da redigere a cura del Comune;

D) con la stessa nota è stato chiesto all'AMAT di acquisire il progetto esecutivo dell'intervento, comprensivo del P.S.C., prescrivendo, nel contempo, l'espresso ricorso alle disposizioni di cui all'art. 91 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 163/2006, rendendo nota l'assenza di ragioni contrarie al completamento dell'iter progettuale da parte del medesimo soggetto (Studio START) incaricato della progettazione definitiva, tenuto anche conto dell'obiettivo di contenimento dei tempi di cantierizzazione.

Con la medesima nota, la Direzione urbanistica ha inoltre reso noto che:

- il progetto dovrà essere sviluppato in maniera conforme alle previsioni di cui agli artt. 35-45 del D.P.R. n. 554/99, incluso ogni ulteriore dettaglio eventualmente richiesto dal R.U.P., sia in termini di quantità e sia in termini di contenuti degli elaborati progettuali;
- il termine da assegnare per la redazione del progetto esecutivo non potrà superare giorni 25 (venticinque) dalla data di avvio delle attività che sarà stabilita dal RUP anche in relazione all'avanzamento delle procedure di approvazione della progettazione definitiva, attualmente in fase di valutazione in sede di Conferenza di Servizi appositamente insediata;
- il compenso da riconoscere per le prestazioni professionali descritte dovrà essere stabilito in conformità alle previsioni del D.M. del ministero di Grazia e giustizia del 4.4.2001, in materia di tariffe dei servizi tecnici svolti per conto delle pubbliche amministrazioni, con la prescritta riduzione del 20% e con l'ulteriore decurtazione del ribasso percentuale offerto dal professionista in sede di gara per l'affidamento della progettazione definitiva, risultato pari al 12,10%, giusta nota di affidamento incarico AMAT – CTP n. 1790/UA del 29.1.2010 (All. 2).

Nel contempo la già citata nota comunale del 17.5.2010 ha richiamato l'attenzione sui seguenti aspetti:

1. la consegna in tempi brevi di una copia autenticata del contratto di affidamento della redazione del progetto esecutivo, necessaria per consentire alla stazione appaltante lo svolgimento delle attività di monitoraggio;
2. la necessità di redigere il progetto esecutivo dell'intervento adeguato alle

prescrizioni/osservazioni/pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, e/o in corso di acquisizione direttamente da Enti a ciò preposti ai sensi di legge, per consentirne l'approvazione in Consiglio Comunale (passaggio necessario per il perfezionamento delle procedure di espropriazione);

3. che detto progetto dovrà considerare, sotto l'aspetto economico, l'intera utilizzazione del finanziamento concesso con D.G.R. n. 2690/2009, come già reso noto dalla stessa Direzione con la precedente n. 638 del 4.5.2010;
4. la previsione di risorse per almeno € 50.000,00, da destinare all'effettuazione dei prescritti saggi strati grafici e per la sorveglianza archeologica in fase di esecuzione delle opere, tenuto conto del parere espresso dalla Soprintendenza per Beni Archeologici della Puglia, prot. 6455 del 22.4.2010;
5. predisporre in tempi brevi uno schema di convenzione tra il Comune, l'AMAT ed il CTP contenente gli elementi essenziali per la regolazione dei rapporti, la definizione delle competenze, le modalità (e assunzione dei relativi oneri economici) per la gestione delle infrastrutture in corso di progettazione.

Con successiva nota del n. 83480 del 24.5.2010 (prot. 9784 del 24.5.2010) (All. 3) la medesima Direzione urbanistica ha reso noto che la precedente nota n. 79287 del 17.5.2010 era stata trasmessa "per conoscenza" al CTP "per mero errore materiale", tenuto conto che detta azienda è "soggetto partecipante alla formazione di atti e/o espletamento di adempimenti indicati nella nota stessa".

Tanto premesso si propone:

- a. di autorizzare il Presidente all'assunzione di ogni iniziativa ritenuta necessaria:
 - per l'affidamento, in modo congiunto con il CTP, dell'incarico della progettazione esecutiva relativa alla realizzazione dei parcheggi di scambio Cimino e Croce, nel rispetto ed alle condizioni rese note dal Comune di Taranto con la nota prot. AMAT 9297 del 17.5.2010;
 - per la stesura della Convenzione tra AMAT/CTP/COMUNE già richiamata;
- b. di stabilire che i costi da riconoscere allo studio START per la redazione della predetta progettazione esecutiva saranno anticipati per il 50% dall'AMAT e per il 50% dal CTP, e saranno rimborsati dal Comune alle predette società ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie di cui al citato finanziamento;
- c. di rimandare a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di convenzione indicato al precedente punto a).

Firmato - il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la nota prot. 9297 del 17.5.2010 fatta pervenire dalla Direzione urbanistica del

Comune in merito all'affidamento ed alla redazione della progettazione esecutiva per la realizzazione dei parcheggi di scambio Cimino e Croce;

- vista la proposta;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Presidente all'assunzione di ogni iniziativa ritenuta necessaria:
 - a. per l'affidamento, in modo congiunto con il CTP, dell'incarico della progettazione esecutiva relativa alla realizzazione dei parcheggi di scambio Cimino e Croce, nel rispetto ed alle condizioni rese note dal Comune di Taranto con la nota prot. AMAT 9297 del 17.5.2010;
 - b. per la stesura della Convenzione tra AMAT/CTP/COMUNE già richiamata.
- 2) Di stabilire che i costi da riconoscere allo studio START per la redazione della predetta progettazione esecutiva saranno anticipati per il 50% dall'AMAT e per il 50% dal CTP, e saranno rimborsati dal Comune alle predette società ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie di cui al citato finanziamento.
- 3) Di rimandare a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di convenzione indicato al precedente punto 1).

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 39 del registro.

Punto 3: RIPRESA ATTIVITÀ DI N. 2 SELEZIONI PUBBLICHE PER LA COPERTURA DI ALTRETTANTE POSIZIONI ORGANICHE (N. 1 A TEMPO INDETERMINATO E N. 1 A TEMPO DETERMINATO), SOSPese, A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 102, CON DELIBERAZIONE DEL C.d.A. n° 75 DEL 07/08/2009.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Con deliberazione n° 75 del 07/08/2009 il Consiglio di Amministrazione prese atto che il Supplemento Ordinario n° 140 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 179 del 4 agosto 2009 aveva pubblicato la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il suddetto provvedimento conteneva diverse prescrizioni applicabili all'AMAT S.p.A., in quanto controllata dal Comune di Taranto ed affidataria diretta di una parte preminente dei servizi svolti. In particolare, l'articolo 19 del D.L. n° 78, come modificato dalla legge di conversione, introduceva un comma 2-bis all'art. 18 della legge

133/2009, il quale aveva già varato norme stringenti in materia di procedure da osservare nelle assunzioni di personale delle società pubbliche. Il citato comma 2-bis introduceva norme limitative alle assunzioni di personale e provvedimenti di contenimento del costo del lavoro rivolti anche alle società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo, che fossero titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara.

Allo scopo di attendere la definizione del quadro normativo di riferimento che si sarebbe realizzato con l'emanazione delle necessarie istruzioni ministeriali, nonché l'acquisizione dei relativi dati riguardanti il Comune di Taranto, il Consiglio di Amministrazione decise di sospendere tutte le procedure in corso rivolte alla selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.), per tutto il tempo necessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto, oltre che per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Le procedure finalizzate all'assunzione di personale in corso all'atto dell'assunzione della richiamata deliberazione erano due, e precisamente:

- 1] una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura, a tempo indeterminato, di N. 1 posto di "CAPO RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE" – Parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri 27/11/2000, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 60 del 1/8/2008;
- 2] una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", con trattamento economico corrispondente al trattamento minimo complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Dirigenti CONFSERVIZI, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 35 del 21/04/2009.

All'atto della sospensione delle procedure, intervenuta a seguito dell'adozione della già citata deliberazione n° 75 del 07/08/2009, le due selezioni in esame erano giunte allo stato del procedimento descritto di seguito:

- 1] Relativamente alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di N. 1 posto di "CAPO RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE", vi era la seguente situazione:
 - a) erano state acquisite al protocollo aziendale n. 21 domande di

partecipazione pervenute entro il previsto termine del 30/11/2008;

- b) si era provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione datato 05/03/2009 (prot. n. 4357/DA), poi integrato da analogo provvedimento del 18/03/2009 (prot. n. 5151/DA) ;
- c) si era insediata la Commissione esaminatrice con verbale del 09/06/2009;
- d) si erano svolte le due prove scritte previste dal bando di selezione, di cui la prima in data 09/07/2009 e la seconda in data 10/07/2009;
- e) la Commissione esaminatrice aveva proceduto in data 20/07/2009 alla valutazione degli elaborati delle due prove concorsuali già espletate, dichiarando ammessi all'ultima prova (orale) sei degli undici candidati che avevano sostenuto le due prove scritte;

2] Relativamente alla selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", vi era la seguente situazione:

- a) erano state acquisite al protocollo aziendale n. 9 domande di partecipazione pervenute entro il previsto termine del 31/07/2009;
- b) non si era ancora provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice;

In esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 75/09, in data 10/08/2009 si provvedeva ad indirizzare al Comune di Taranto (all'attenzione del Sindaco, dell'Assessore alle partecipate e del Segretario generale) una nota con la quale si informava l'Ente proprietario della decisione del Consiglio di Amministrazione di sospendere le procedure di selezione del personale in corso di espletamento, rappresentando al riguardo che l'applicazione delle prescrizioni introdotte dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, richiedeva la preventiva conoscenza dei corrispondenti regimi previsti in materia per l'Amministrazione controllante, come specificato in dettaglio nel seguito:

- 1] *"Il suddetto comma 2-bis impone, al primo capoverso, che le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, tra le quali rientra l'AMAT per la parte preponderante della sua attività. Ne deriva la necessità, per questa Società, di conoscere le prescrizioni vigenti per la propria amministrazione controllante,*

cioè per codesto Comune, al fine di estendere alla scrivente Società il regime allo stesso applicabile in materia di assunzioni di personale, con specifico riferimento ai divieti e/o limitazioni rivenienti da disposizioni di legge nazionali o regionali e applicabili a codesta Amministrazione anche in relazione al rispetto o meno del patto di stabilità interno. Nell'accezione di assunzioni si ritiene prudentiale ricomprendere, al momento, anche quelle a tempo determinato, i contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc..

- 2] Il medesimo comma 2-bis dispone inoltre, al secondo capoverso, che le società indicate al punto precedente adeguino le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Anche qui, come per i divieti e le limitazioni, occorre preventivamente conoscere le disposizioni vigenti in materia per codesta Amministrazione controllante, onde procedere agli eventuali adeguamenti delle politiche del personale praticate a livello aziendale salvaguardando, di conseguenza, quanto concordato a livello nazionale".*

A tale richiesta non seguiva riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sempre in esecuzione della precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si procedeva a dare comunicazione ai candidati delle due selezioni dell'avvenuta sospensione delle procedure.

Dopo circa dieci mesi dall'assunzione della deliberazione che portò alla sospensione delle procedure di selezione già avviate, si ritiene che tale decisione possa essere oggi rivalutata sulla base di una serie di motivazione che di seguito si espongono:

- 1] La decisione di procedere alle assunzioni delle suddette due unità era stata già formalmente adottata con le due deliberazioni in precedenza menzionate (n° 60 del 1/8/2008 e n° 35 del 21/04/2009), antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. 01/07/2009, n° 78 (convertito in L. 03/08/2009, n° 102), al solo scopo di ricoprire altrettante posizioni organiche vacanti individuate dalla Pianta organica aziendale prevista dal Piano industriale 2008-2009, regolarmente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 19 del 17/03/2008, cui è seguita la presa d'atto della Giunta Comunale con deliberazione n° 48 del 19/03/2008 e del Consiglio Comunale con deliberazione n° 127 del 13/10/2008.
- 2] L'art. 17, comma 1, del D.L. n. 78/09, così come modificato dalla Legge n. 102/09, ha modificato il citato art. 18 del D.L. n. 112/08, da cui erano sorti, come già

argomentato, i noti vincoli alle Società partecipate in materia di assunzioni di personale, utilizzando però una dizione che si presta a interpretazioni contrastanti.

La novellata norma prevede che le Società, partecipate interamente o controllate dagli Enti Locali, affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara (le così dette *"in house providing"*) o che gestiscono servizi strumentali *"inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 311/04"*, siano vincolate al rispetto delle norme in materia di riduzione della spesa di personale proprie degli Enti partecipanti. Inoltre, sempre *"le predette società"*, dovranno adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le Amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali, delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per le consulenze.

L'inciso introdotto dalla legge di conversione, che richiama *"il conto economico consolidato della P.A."*, lascia perplessi, in quanto, l'elenco dell'ISTAT, che indica le P.A. inserite nel conto economico consolidato, non contiene alcun riferimento alle Società in house costituite dagli Enti Locali per la gestione di servizi pubblici locali o strumentali.

Gli Enti in esso richiamati, infatti, ad eccezione delle P.A., sono costituiti per la maggior parte da società partecipate dalle Amministrazioni centrali o da qualche Fondazione o altro organismo di cui alcuni Enti Locali possono detenere una quota azionaria, ma non vi sono menzionate le numerose *in house* costituite dai Comuni o dalle Province per la gestione dei propri servizi.

Una parte della dottrina ha interpretato tale disposizione come se non fosse stata integrata, estendendo alle *"in house"*, alle Società strumentali e a quelle controllate dagli Enti Locali l'applicazione delle norme, che vincolano gli Enti soci, in materia di contenimento delle spese di personale.

Il dubbio, in merito alla disposizione in commento, sorge in quanto l'inciso aggiunto dal Legislatore della Legge n. 102/09 (*"inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 311/04"*) appare riferito alle Società partecipate.

Non sembra, infatti, possa dirsi riferito alle P.A., socie delle richiamate Società, in quanto il Legislatore nel primo rigo, al fine di individuare quali siano i soci pubblici, che partecipando a Società con le caratteristiche sopra individuate, determinano l'estensione, a queste ultime, delle proprie norme in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, richiama espressamente le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01.

Sembrerebbe, pertanto, più corretta l'interpretazione che sostiene che tale nuova disposizione, per quanto in modo curioso, assoggetti ai limiti in materia di contenimento della spesa di personale le Società partecipate dalle P.A., inserite nell'indice ISTAT relativo al conto economico consolidato dello Stato.

Resterebbero, quindi, escluse le Società costituite dai Comuni o da altri Enti Locali per la gestione dei servizi pubblici o strumentali, non inserite in tale elenco.

Altrimenti, non si capirebbe neppure perché il Legislatore avesse voluto integrare la norma del D.L. n. 78/09 con tale inciso, se l'intento fosse stato quello di mantenere inalterata la portata applicativa, già chiara, della stessa.

- 3] Il Comune di Taranto ha ufficializzato, contestualmente all'approvazione del Conto consuntivo 2008 del Civico Ente, il rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2009, come si evince dalla Relazione dell'Assessore al Bilancio depositata in data 01/03/2010, contestualmente all'approvazione del citato Conto consuntivo. Nella stessa Relazione si dà atto che con il rispetto del Patto di stabilità è stato scongiurato il rischio, per il Comune di Taranto, di non poter assumere nuovi dipendenti, così come invece era stato previsto;
- 4] A fronte di un organico di 565 unità complessive previste dal Piano industriale 2008-2009, sono oggi in forza alla Società in totale n. 592 dipendenti (tra full-time e part-time), i quali corrispondono, in ragione dei profili orari posseduti, a 555 dipendenti equivalenti full-time. Tale numero è inferiore a quello previsto dall'organico di circa 10 unità, che diventano 22 se si considera che nel conteggio del personale attualmente in forza alla Società sono compresi anche gli addetti del trasporto scolastico (12 unità equivalenti full-time), non previsti nel Piano industriale 2008-2009 in quanto il servizio fu acquisito successivamente alla sua elaborazione.

Da tutto quanto sopra rappresentato si ritiene di poter revocare la sospensione delle citate procedure finalizzate all'assunzione delle due unità organiche (un dirigente con contratto a tempo determinato della durata di mesi 6 ed un funzionario con contratto a tempo indeterminato) e di poter autorizzare la ripresa delle procedure di selezione già avviate, stante la particolare urgenza di ricoprire le due corrispondenti vacanze organiche;

firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;

- visto il codice civile e lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di revocare, in base alle motivazioni riportate in premessa, la sospensione delle due procedure concorsuali di seguito indicate, decisa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 75 del 07/08/2009:
 - a) una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di N. 1 posto di "CAPO RIPARTIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE" – Parametro retributivo 230 del C.C.N.L. Autoferrotranvieri 27/11/2000, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 60 del 1/8/2008;
 - b) una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 (sei) mesi, di n. 1 "DIRIGENTE TECNICO", con trattamento economico corrispondente al trattamento minimo complessivo di garanzia previsto dal vigente CCNL Dirigenti CONF SERVIZI, avviata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n. 35 del 21/04/2009.
- 2] Di autorizzare, di conseguenza, la ripresa delle procedure di selezione già avviate, stante la particolare urgenza di ricoprire le due corrispondenti vacanze organiche.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 40 del registro.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'argomento aggiuntivo, comunicato con nota del 28/05/2010.

Punto A: AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA A BORDO DELLE MOTONAVI DELL'AMAT. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO.

Il Consiglio decide di rinviare ogni decisione sull'argomento in oggetto subordinatamente all'acquisizione dalla Provincia di Taranto di comunicazione in merito all'iscrizione dei cinque partecipanti alla graduatoria delle guide turistiche prevista dall'art. 5 della legge regionale n° 37/2008.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 19:00.

l.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)